

Allegato "E" al n. 666 di raccolta.

**STATUTO "ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE
FIORENTINE ETS"**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE" ENTE DEL TERZO SETTORE**, e di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS l'acronimo ETS o la locuzione di Ente del Terzo Settore dovranno essere inserite nella denominazione sociale ed utilizzate nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2)

L'Associazione ha sede legale a Londa (FI), le variazioni all'interno del comune non costituiscono variazioni statutarie ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti Pubblici e Privati, dai proventi delle attività di *found raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali, oltre che dalle eccedenze di bilancio. Le tipologie di entrata sono indicate dal successivo articolo 24.

Il patrimonio dell'associazione si compone di:

- a) un fondo di dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro revisori legali. Il valore del fondo deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo, o in caso di sua inerzia, l'eventuale organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività sotto forma di associazione senza personalità giuridica;
- b) un fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi:

- a) assenza di fine di lucro e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, riportate nell'art. 4 del presente statuto.
- b) non distribuzione di proventi delle attività fra gli associati, anche in forma indiretta;
- c) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di fondi di riserva o attività istituzionali statutariamente previste;
- d) non prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, come il collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili o rivalutabili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle stesse;
- e) elettività delle cariche sociali.

ART. 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione aderisce e recepisce integralmente gli scopi dell' "International Model Forest Network" e della sua emanazione "Mediterranean Model Forest Network".

*** Finalità**

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'associazione vuole contribuire a migliorare l'integrazione e la sostenibilità della gestione dei boschi e del territorio, incrementando la coesione e la consapevolezza di insieme di tutte le componenti socio-economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso. L'associazione si propone come un nuovo strumento di *governance* del territorio forestale e rurale ed opererà negli ambiti delle filiere produttive, della distribuzione commerciale, del mercato, dell'ambiente, del turismo, della condivisione del *know-how*.

* Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- sviluppo equilibrato della sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio tramite la tutela e la valorizzazione delle componenti naturali e antropiche dell'ecosistema: suolo, acqua, atmosfera, flora, fauna, produzione forestale ed agricola, insediamenti, infrastrutture, servizi;

- rivalutazione sociale del settore forestale per le funzioni svolte a vantaggio dell'ambiente, dell'economia e del valore aggiunto nel territorio;

- sviluppo e consolidamento dell'identità culturale e socio-economica del territorio, come componente qualificante di una *governance* orientata alla sostenibilità;

- promozione e sviluppo della partecipazione da parte dei Soggetti della comunità locale ai progetti di sviluppo forestale e rurale, anche in forme innovative di *networking* imprenditoriale;

- rimodulazione e ottimizzazione del sistema fondiario e infrastrutturale del territorio per la produzione, fruizione, la sicurezza ed il presidio;

- innovazione nella diversificazione delle opportunità rurali derivanti da produzioni secondarie e non basate sul

legno, e da forme di riconoscimento della funzione ambientale del bosco;

- progressione del settore delle utilizzazioni boschive volta all'ampliamento delle possibilità selvicolturali, alla razionalizzazione della tecnologia e della meccanizzazione, alla diversificazione del prodotto, del lavoro e dell'uso dei boschi, alla qualificazione imprenditoriale, alla massimizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- ottimizzazione e valorizzazione della filiera bosco-legno e in particolare della produzione e trasformazione del legname da lavoro ad uso strutturale in prodotti di basso e di alto *concept* tecnologico.

Promozione e qualificazione della filiera complessiva del legno-energia nelle componenti della legna da ardere e del cippato;

- sviluppo e consolidamento della commercializzazione organizzata del prodotto locale agricolo e forestale di qualità per una domanda endogena ed esogena, anche attraverso forme associative, consortili, cooperative volte al superamento dei limiti di convenienza e di logistica e dei vari limiti di distanza fra produzione e consumo;

- coordinamento delle attività di ricezione turistica e di fruizione escursionistica, sportiva e culturale del territorio forestale;

- formazione mirata alle figure professionali delle filiere produttive del legno e dei settori di impiego del legno;

- ideazione, promozione e sperimentazione di forme e modi inediti ed innovativi per il raggiungimento degli obiettivi generali e particolari di sviluppo sostenibile del territorio e delle componenti sociali;

- comunicazione, informazione, divulgazione, crescita delle conoscenze e delle competenze, messa in rete;

- promozione, diffusione e *networking* - in realtà territoriali sia prossime sia distanti - dello strumento Foresta Modello come standard di *governance* e come rete permanente di esempi di gestione territoriale orientata alla sostenibilità

Tali attività verranno svolte e gli scopi perseguiti nelle modalità stabilite dall'Associazione realizzando le azioni previste dal Piano Strategico pluriennale, di cui l'Associazione è tenuta a dotarsi in conformità agli standard della Rete Internazionale delle Foreste Modello e quale strumento di pianificazione delle proprie attività.

Gli scopi dell'Associazione potranno essere raggiunti con azioni come le seguenti, riportate a puro titolo esemplificativo:

- coordinamento fra le varie realtà territoriali pubbliche e private, commerciali e non, finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- definizione e promozione di standard operativi qualificati

per il lavoro nel bosco in merito a selvicoltura, produttività, sicurezza sul lavoro, ambiente;

- contributo all'attuazione della Legge Forestale Regionale e del Regolamento Forestale;
- promozione della cultura del prodotto alimentare locale sia agricolo che forestale tramite attività didattiche rivolte alle fasce scolarizzate;
- organizzazione di forme itineranti di punti vendita comune, di canali di commercializzazione dei prodotti locali;
- promozione e diversificazione della selvicoltura in funzione delle varie produzioni possibili;
- progressiva introduzione di criteri di adeguamento o progettazione di viabilità forestale permanente;
- forme di agevolazione per l'incontro tra domanda e offerta del legname grezzo;
- valutazione di nuove strategie di gestione integrata della fauna selvatica;
- coordinamento e start-up delle attività turistiche e del *marketing* territoriale;
- divulgazione di conoscenze micologiche sui funghi, impostazione di strutture che si occupino della raccolta, conferimento, commercializzazione dei funghi;
- adeguamento di macchina classificatrice delle specie forestali locali in vista della commercializzazione a norma del legname ad uso strutturale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione si avvale, inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società, o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività direttamente connesse o accessorie all'attività istituzionale previste dalla normativa vigente. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa consentita dalle normative in materia di ETS e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di ETS. L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e coordinamenti aventi finalità analoghe e/o affini alle proprie e potrà favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni o enti che operino per

il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

L'Associazione promuove e svolge attività di tipo mutualistico fra i propri associati facilitando contatto, dialogo, scambio, collaborazione, condivisione di informazioni.

L'associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche legati a ricerca scientifica ed innovazione.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Potranno essere attivate campagne di *crowdfunding*.

ART. 5)

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto indicato nell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

SOCI

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione:

- enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni;
- enti privati con o senza personalità giuridica;
- enti privati senza personalità giuridica;
- persone fisiche maggiorenni;

che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Il numero di soci è illimitato.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche ed altri enti, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La specifica modulistica viene predisposta dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Gli associati hanno diritto di:

- voto;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- esaminare i libri sociali presso la sede sociale previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- essere informati sull'attività dell'Associazione;
- recedere, senza diritto alla restituzione di quanto versato.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità e ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa danneggiare l'associazione, lederne l'immagine o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione o morte.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il rapporto associativo non è trasmissibile causa morte.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il segretario-tesoriere;
- le commissioni tematiche;
- l'organo di controllo solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge;
- l'organo di revisione contabile solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'intervento all'assemblea è consentito mediante mezzi di tele/video-comunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o che vota.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano, oltre alle competenze indicate nell'art. 25 del CTS, i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare il Piano Strategico;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approvare i regolamenti dell'Associazione;
g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, PEC) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. E'valida anche l'affissione in bacheca presso la sede sociale o sui canali ufficiali istituiti a nome dell'Associazione stessa. La convocazione deve essere spedita o pubblicata con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la prima convocazione.

ART. 13)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti o dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso venga meno un membro del Consiglio Direttivo è il Consiglio stesso a procedere con la cooptazione; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, e il gli eventuali Segretario e Tesoriere.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i. nomina i coordinatori delle Commissioni Tematiche;
- j. aderisce a progetti vari.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal vice Presidente.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

Il Segretario-Tesoriere

- cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio

direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione;

- tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

Le Commissioni Tematiche hanno le seguenti funzioni:

- supportano il Consiglio Direttivo nel perseguimento degli obiettivi statutari per l'ambito di riferimento;

- elaborano le azioni previste dal Piano strategico da attuare nel periodo di validità del piano stesso anche in funzione del reperimento di finanziamenti;

- costituiscono punto di riferimento per tutti i soci quali sedi di sviluppo di competenze e laboratorio di idee progettuali nei rispettivi ambiti.

Ogni Commissione è presieduta da un membro del consiglio direttivo in qualità di coordinatore. Possono far parte delle commissioni tutti i soci che ne facciano richiesta. Ogni Commissione Tematica si riunisce periodicamente su convocazione del coordinatore.

ART. 23)

L'assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o se lo ritiene opportuno, un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti interni e del codice etico;

- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo effettivo funzionamento;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 del Codice del Terzo Settore;

- attestare che il bilancio sia conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo settore;

- redigere le relazioni di revisione o certificazione del bilancio qualora ne svolga la funzione.

L'organo di controllo redige un verbale per ogni adunanza contenente la sintesi delle proprie attività.

I membri dell'Organo di controllo durano in carica esercizi e possono essere riconfermati. Ai membri dell'organo di controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del

Terzo settore.

L'organo di controllo, se collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'assemblea nomina, di sua iniziativa o al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

In alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purchè tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. I revisori dei conti sono incaricati per tre esercizi e possono essere riconfermati.

In ogni caso l'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 31 del CST.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 24)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24)

Le somme versate a titolo di quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, di cui all'art. 13 e ss. del CST, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari debitamente motivati è possibile posticipare le suddette scadenze di 60 (sessanta) gg.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i

3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: STEFANO BERTI - EDOARDO BONACA
BONAZZI NOTAIO.